

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1267)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1960 (V. Stampato n. 1195)

d'iniziativa dei deputati ALPINO, BIAGGI Francantonio, COLITTO e SPADAZZI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 19 OTTOBRE 1960

**Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente
gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contributi relativi a domande di riscatto presentate da iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono calcolati secondo le norme vigenti anteriormente al 1° gennaio 1954, quando sussistano le seguenti condizioni:

a) che gli iscritti alla detta Cassa non abbiano potuto presentare domanda di riscatto in data anteriore al 1° gennaio 1954, a causa del ritardo con cui la loro iscrizione alla Cassa stessa venne regolarizzata da parte dell'Amministrazione dell'Ente dal quale dipendevano;

b) che gli iscritti medesimi siano cessati dal servizio in data anteriore a quella di en-

trata in vigore della presente legge, senza aver raggiunto i limiti richiesti per il diritto alla pensione;

c) che il servizio da riscattare sia sufficiente per il conseguimento del diritto alla pensione.

In ogni caso sono ammessi al riscatto di favore solo gli anni mancanti per il raggiungimento di tale diritto.

Art. 2.

Per avvalersi dei benefici del riscatto di cui all'articolo primo e del riconoscimento del diritto a pensione, l'iscritto, la vedova o gli orfani devono presentare, a pena di decadenza, domanda entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La pensione decorre dalla data della domanda e non si fa luogo al recupero dell'indennità una volta tanto già liquidata.

Art. 3.

Ai fini della determinazione della pensione si applicano le norme vigenti alla data della cessazione dal servizio, attribuendo, però, al periodo di servizio riscattato in base alle presenti norme, la stessa retribuzione annua

pensionabile costante considerata per i servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1954 con iscrizione alla Cassa. Nei casi di cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958 si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli da 5 a 14 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, concernenti la riliquidazione delle pensioni.